



COMUNE DI BIOGGIO

DIRETTIVA MUNICIPALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI COMUNALI IN VIA ALLA FABBRICA

1. Scopo

L'utilizzo dell'area di parcheggio su suolo pubblico situata nel comprensorio comunale in Via alla Fabbrica è disciplinata dalla presente direttiva, che stabilisce le autorizzazioni di stazionamento e le relative tariffe.

2. Definizione dell'area di stazionamento

La presente direttiva si applica all'area del posteggio comunale di Via alla Fabbrica.

3. Uso del parcheggio

L'uso del parcheggio è disciplinato da un parchimetro. In deroga all'utilizzo del parchimetro il Municipio può tuttavia, tramite apposita autorizzazione, concedere un uso speciale temporaneo di al massimo complessivi 12 stalli come specificato all'art. 5.

4. Tariffario

Le tasse per l'utilizzo del posteggio prelevate mediante il parchimetro sono le seguenti:

- Lunedì – venerdì dalle 07'00 alle 19'00:
Fr. 1.00 per ora di stazionamento (Fr. 8.00 complessivi per intera giornata);
- Lunedì – venerdì dalle 19'00 alle 07'00 e sabato e domenica:
gratuito
- Sono esenti dal pagamento i residenti del nucleo che dispongono della vignetta annuale o mensile comunale di autorizzazione a un posteggio nel parcheggio di Via alla Fabbrica.

5. Autorizzazione speciale

Il Municipio può concedere eccezionalmente ad aziende domiciliate nel comprensorio comunale un'autorizzazione speciale. L'azienda dovrà inoltrare richiesta scritta al Municipio, tramite apposita domanda e indicando il/i numero/i di targa del/dei veicolo/i. La richiesta deve essere motivata da una chiara necessità specifica.

Ad ogni azienda richiedente potrà essere concesso l'utilizzo da 1 a 3 stalli per una durata massima di 3 mesi per anno civile.

Se la richiesta è per un solo stallo la durata può essere prolungata di 2 mesi, se è di 2 stalli di 1 mese.

L'autorizzazione non dà diritto alla prenotazione dello stallo, bensì all'utilizzo di posteggi liberi.

L'affitto mensile per posteggio è stabilito dal Municipio da

- un minimo di Fr. 80.— ad un massimo di Fr. 120.—.

Il pagamento per l'intera durata dovrà avvenire con il rilascio dell'autorizzazione che dovrà essere esposta in modo visibile dietro il parabrezza del veicolo posteggiato.

L'autorizzazione speciale rilasciata per un veicolo, con relativo numero di targa, non può essere ceduta e terzi.

6. Utilizzo dei posteggi

I posteggi possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare regolarmente.

7. Abusi

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente direttiva e/o in caso di riscontrato abuso il Municipio può revocare, anche immediatamente, qualsiasi concessione – autorizzazione di posteggio accordata.

8. Entrata in vigore

La presente direttiva viene pubblicata agli albi per conoscenza ed entra in vigore al 1. gennaio 2016.

IL MUNICIPIO DI BIOGGIO

Direttiva approvata con RM No. 1368 del 21 dicembre 2015